SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1265-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, GUSSO, DE CAROLIS e DEGOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1978

Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si articola in due norme di modifica del testo della legge 19 maggio 1975, numero 151, concernente la riforma del diritto di famiglia.

La prima di esse riguarda l'articolo 162 del Codice civile, così come sostituito dall'articolo 43 della predetta legge.

Il problema che la proposta intende risolvere è quello posto dal terzo comma dell'articolo 162. In particolare, se l'autorizzazione del giudice per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, ivi prescritta, debba limitarsi o meno al caso di convenzioni in precedenza espressamente stipulate per atto pubblico, od anche a qualsiasi mutamento di un precedente regime patrimoniale della famiglia.

Dinanzi ad incertezze giurisprudenziali, diligentemente documentate dal primo firmatario del disegno di legge, senatore Bausi, la Commissione ha ritenuto di aderire alla impostazione della proposta, conforme, a sua volta, al prevalente orientamento della giurisprudenza.

Nel corso della discussione in Commissione sono emerse posizioni diverse.

È stata espressa, da qualche parte, la contrarietà a modifiche, ritenute piuttosto affrettate, alla recente normativa del diritto di famiglia, ritenendosi non opportuno l'intervento del legislatore, con carattere di interpretazione autentica, su norme ancora in fase iniziale di applicazione.

Da altri onorevoli Commissari si è manifestata una opzione in senso opposto rispetto alla soluzione indicata nel disegno di legge, nel senso, cioè, di prescrivere espressamente la previa autorizzazione del giudice in ogni caso di mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, del regime patrimoniale della famiglia, comunque instauratosi.

È prevalsa, infine, in Commissione la tesi favorevole alla soluzione indicata nei primi due articoli del disegno di legge.

Per quel che concerne l'articolo 3 della proposta, la Commissione, aderendo alle indicazioni del relatore, ritiene di proporne all'Assemblea lo stralcio.

Analogo orientamento era emerso, infatti, in Commissione, in sede di discussione del disegno di legge n. 16, d'iniziativa dei senatori Forma ed altri.

Ciò perchè una eventuale revisione della disciplina concernente, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, i beni mobili iscritti in pubblici registri, appare meritevole di esame più approfondito, con l'adozione di soluzioni possibilmente diversificate per taluni dei beni elencati nell'articolo 2683 del Codice civile.

Nel senso di favorevole accoglimento dei primi due articoli e di stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge si sostanzia, quindi, il parere conclusivo del relatore, secondo il mandato ricevuto dalla Commissione.

AGRIMI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.

Dopo la celebrazione del matrimonio le convenzioni stipulate nella forma di cui al primo comma del presente articolo possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice ».

Art. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della presente legge ha natura di interpretazione autentica e ha quindi efficacia dal momento della entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 3.

Nell'articolo 184, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole: « o beni mobili elencati nell'articolo 2683 ». Nel medesimo articolo 184, terzo comma, sono soppresse le parole: « diversi da quelli indicati nel primo comma ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Stralciato